



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 192/16/CSP
RIFORMA DELLA DELIBERA N. 122/16/CSP DEL 7 LUGLIO 2016 NEI
CONFRONTI DI NUOVA SOCIETÀ TELEVISIVA ITALIANA S.R.L
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
NAZIONALE “TV8” GIÀ “MTV8”) PER LA VIOLAZIONE DELLA
DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL’ART. 38, COMMA 2,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

L’AUTORITÀ

NELLA sua riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 ottobre 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n.120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 122/16/CSP del 7 luglio 2016 che ha ordinato e ingiunto alla società Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “TV8”, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 258.225,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventicinque/00) per la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 177/05; in particolare, la predetta società, nel corso della trasmissione della programmazione televisiva nei giorni 11, 17, 19, 23, 25 e 27 febbraio 2016 e 14, 16, 18 e 19 marzo 2016, ha trasmesso comunicazioni commerciali audiovisive in misura eccedente “*il 18 per cento di una determinata e distinta ora d’orologio*”;

PREMESSO che la predetta società, nel presentare istanza di annullamento e/o di revoca (prot. n. 0045565 di questa Autorità) in data 22 agosto 2016 della delibera n. 122/16/CSP, ha sostenuto che “*già prima della ricezione della contestazione si fosse dotata di strumenti obiettivamente idonei ad individuare e risolvere le citate problematiche*”. In particolare, la società Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l., nel richiamare gli scritti difensivi acquisiti al prot. n. 0039209 di questa Autorità in data 18 luglio 2016, ha rappresentato che le valutazioni della società di consulenza esterna Fincons S.p.A. “*sono state trasfuse in articolate presentazioni che hanno tra l’altro individuato le criticità emerse e proposto le opportune soluzioni, prevedendo lo svolgimento di tre step: il primo ha ad oggetto l’analisi dei processi «as is»; il secondo riguarda l’identificazione delle cause dei problemi di affollamento; il terzo la definizione dei possibili interventi*”. Le soluzioni individuate, a parere della società in esame, “*riguardano sia interventi sulle procedure operative, che sono già in corso di implementazione e per le quali è stata assegnata una risorsa aggiuntiva, sia attività di sviluppo software*”;

RILEVATO che la Direzione contenuti audiovisivi di questa Autorità, con nota prot. n. 0047567 del 7 settembre 2016, ha comunicato alla società Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l. motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza stessa e, al contempo, ha invitato la società testé menzionata a fornire, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, specifiche ulteriori osservazioni, ai sensi dell’art. 10-bis, della legge n. 241/90. In particolare, la predetta Direzione ha ritenuto di non accogliere la suddetta istanza, in quanto, allo stato degli atti, la società Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l. non ha documentato quali specifiche misure avesse

adottato, per conformare l'attività radiotelevisiva in esame alla vigente normativa in materia di comunicazione commerciale audiovisiva;

RILEVATO che la società Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l., nel presentare ulteriori scritti difensivi in data 21 settembre 2016 (prot. n. 0049956) ha documentato e, quindi, dimostrato di aver intrapreso iniziative volte a impedire il ripetersi di ulteriori infrazioni in materia di affollamenti pubblicitari e, quindi, a conformare l'attività radiotelevisiva in esame alla vigente normativa in materia di comunicazione commerciale audiovisiva;

CONSIDERATO che, dall'esame della documentazione prodotta dalla società Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l., in data 21 settembre 2016, sopra esposta, è dimostrato che la società stessa ha intrapreso, tra l'altro, già nel corso dello svolgimento del relativo procedimento sanzionatorio, iniziative ai fini dell'eliminazione delle cause della violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 177/05;

RAVVISATA, pertanto, l'esigenza di riformare, in sede di autotutela, nei limiti della rideterminazione dell'importo della sanzione amministrativa pecuniaria, quanto ordinato e ingiunto con l'adozione, in data 7 luglio 2016, della predetta delibera che rimane vigente per le parti non in contrasto con il presente provvedimento in applicazione dei principi di economia dei mezzi giuridici e di conservazione degli atti, come, di seguito, specificato;

RILEVATO che l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata alla società Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l. con delibera n. 122/16/CSP risulta determinato nella misura pari a euro 258.225,00 (duecentocinquantomiladuecentoventicinque/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, *lett. a*), del d.lgs. n. 177/05, corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per numero dieci (n. 10) giornate di programmazione televisiva secondo il criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

RILEVATO che, in particolare, per quanto concerne il criterio "*Opera svolta dall'agente per l'eliminazione e l'attenuazione delle conseguenze della violazione*", ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/81, la determinazione del citato importo della sanzione da irrogare corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale è dipeso anche dalla circostanza che la società in questione si fosse limitata a dichiarare di aver preso iniziative volte a eliminare le cause dell'infrazione in esame, senza, quindi, documentare concretamente quale attività fosse stata intrapresa, al fine di evitare il ripetersi di violazioni in materia di affollamenti pubblicitari;

RITENUTO che l'importo della sanzione corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 25.822,50 (venticinquemilaottocentoventidue/50) debba essere ridotto nella misura corrispondente a una

volta e mezzo il minimo edittale della sanzione stessa pari a euro 15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/50), ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/81, in quanto la società Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l ha adottato specifici strumenti per la prevenzione della violazione oggetto di contestazione e, quindi, *re melius perpensa*, ha documentato le misure adottate, collaborando efficacemente all'istruttoria;

RITENUTO, al contempo, di confermare la quantificazione in concreto della sanzione da irrogare in applicazione degli ulteriori criteri previsti dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quali "*Gravità della violazione*", "*Personalità dell'agente*" e "*Condizioni economiche dell'agente*" e del c.d. criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

CONSIDERATO che l'importo finale della sanzione amministrativa pecuniaria in esame per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 177/05 da parte della società Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale "TV8", nel corso della trasmissione della programmazione televisiva nei giorni 11, 17, 19, 23, 25 e 27 febbraio 2016 e 14, 16, 18 e 19 marzo 2016, è ridotto a euro 154.935,00 (centocinquantaquattromilanovecen-totrentacinque/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto;

RITENUTO che risulta confermata in atti la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 177/05 da parte della società Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale "TV8", nel corso della trasmissione della programmazione televisiva nei giorni 11, 17, 19, 23, 25 e 27 febbraio 2016 e 14, 16, 18 e 19 marzo 2016, nei termini indicati con la delibera n. 122/16/CSP;

VISTI gli artt. 38, comma 2, e 51 del d.lgs. n. 177/05;

VISTA la proposta della Direzione contenuti audiovisivi;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello relatore, ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

di riformare la delibera n. 122/16/CSP del 7 luglio 2016 nei termini e per i motivi espressi in premessa.

ORDINA

alla società Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale "TV8", già "MTV8", con sede legale in Milano (MI)

alla via Monte Penice n. 7 - c.f. 01084070463 - di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 154.935,00 (centocinquantaquattromilanovecentotrentacinque/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 38, comma 2 del d.lgs. 177/05 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 192/16/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 192/16/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 14 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi

